

Queste locazioni avranno la durata di anni si di fermo  
che cominceranno a decorrere dal primo Gennaio millenovecento  
cinque e termineranno a trentuno Agosto millenovecento  
dieci; e siccome detti conduttori Firetto Santo e compagni si  
ebbero concesso il possesso delle sopra descritte terre, dai loca-  
tori avanti Signori Fanormina Luigi e Francesco fu Baldo-  
sare, sin dal primo Settembre del corrente anno, con essi con-  
duttori promettono e si obbligano pagare il rispettivo annuo  
estaglio, come sopra loro dovuto nel mese di luglio del venturo  
anno, e così continuare di anno in anno senza interruzione  
alcuna sino alla fine di detta locazione, quali pagamenti sa-  
ranno fatti in moneta di corso legale nel Regno esclusa ogni al-  
tra forma di pagamento al Sig. Liccarello nel nome qui in  
Ribera in casa dell'Amministrazione, essendo essi condut-  
tori in mora legale per la scadenza di ogni termine, senza  
bisogno d'interpelto a cui espressamente rinunziano  
Tutte le suddette locazioni saranno in oltre regolate dal-  
le seguenti condizioni:

1. I Signori Fratelli Bonifacio si obbligano di mantenere  
integre ed intatte le mure nove ~~con~~ <sup>con</sup> giunmarre, per  
uso pascolatorio con espressa ed assoluta proibizione sotto pe-  
na dei danni interessi e spese di svelarne la parte tenuta  
da adibirsi alla formazione di oggetti casalinghe.
2. Ai detti Signori Bonifacio viene concessa facultativa-  
mente una parte del fabbricato, con stallone sito in Piano Co-

638  
meni e che verrà destinato dall'Amministrazione locale,  
con l'obbligo da parte dei detti conduttori di tenerlo permanente-  
mente in perfetto stato di manutenzione e di annunci locativi.  
3. Come pure i Signori Bonifacio si obbligano di tenere in perfetto  
stato di manutenzione il bevaio di Gerlanda e lo stagione di sotto  
le case di Piano Casami essi hanno diritto e che saranno lo-  
ro consegnati, compresi necessariamente i corsi d'acqua rispetti-  
vi e si obbligano altresì di riconsegnare il tutto in buono stato  
alla fine della locazione, come ne riceveranno consegna a pri-  
mo Gennaio millenovecentocinque con apposito verbale uni-  
tamente alla suddetta parte del fabbricato.

4. Ad ognuno dei fittaioli Firetto Santo e compagni di  
cui alle lettere a. b. c. e d. del presente atto verrà consegna-  
to il condotto bene spurgato che servirà secondo il bisogno per  
inaffiare le terre come sopra loro locate. E però per tale irri-  
gazione tutte le volte che i detti fittuarii ne avranno bisogno  
dovranno chiederne il permesso all'Administratore locale  
per iscritto e questi facultativamente se lo crederà necessario  
concederà loro l'uso dell'acqua. L'aquedotto sarà tenuto  
da essi permanentemente pulito e bene spurgato ed alla  
fine delle presenti locazioni si obbligano consegnarlo al-  
l'Administratore locale in perfetto stato di manutenzione.  
È proibito agli stessi conduttori Firetto Santo e compagni ed  
in modo rigoroso l'ortolario giacchè le dette terre come sopra  
è detto sono state loro locate per solo uso di seminerio;